

**COMUNE DI SAN
VINCENZO LA COSTA**
(Prov. Cosenza)

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SUSSIDI E
VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI
PUBBLICI E PRIVATI**

Approvato con delibera C.C. n. 6 del 30.04.2013

Art.1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della L. 7 agosto 1990 n. 241 i criteri, le modalità e le finalità per la concessione di vantaggi economici (contributi, ecc.) ad associazioni ed enti.

Art. 2 – Finalità

Il Comune, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto, favorisce, anche mediante la concessione di contributi economici, le iniziative di Enti, Istituti, Associazioni, e soggetti privati volte a incrementare lo sviluppo sociale e culturale di San Vincenzo La Costa, le tradizioni storiche e civili della propria comunità, negli ambiti consentiti dalla normativa vigente.

Il Comune in attuazione dei principi fissati dallo statuto e nell'ambito del rispetto della legislazione vigente, concede contributi a persone e famiglie che si trovano in particolari condizioni di disagio economico e sociale.

Art. 3 – Definizioni.

Ai soli fini del presente regolamento per "concessione di contributi e/o vantaggi economici" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per le attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ricreativi, ecc.; si intende inoltre la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o la fornitura di un servizio (trasporti, ecc) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce anche tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni di denaro.

Art. 4 – Modalità degli interventi

Gli interventi possono essere effettuati mediante erogazione di contributi di tre tipi:

- a) contributi finalizzati a specifiche attività, iniziative o progetti;
- b) contributi finalizzati al sostegno di soggetti che per i loro scopi statutari e sociali svolgono continuativamente attività di interesse della collettività;
- c) contributi a persone e famiglie in particolari condizioni di disagio economico e sociale.

I soggetti di cui ai precedenti articoli non assumono alcun obbligo di controprestazione. In ogni caso il fine per il quale il contributo è richiesto dovrà essere specifico e determinato.

Art. 5 – Elenco dei beneficiari

Il Comune pubblica, non oltre il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco dei soggetti cui sono stati erogati contributi nel corso dell'anno precedente. Tale elenco è aggiornato ogni anno. L'albo deve contenere i nominativi dei soggetti beneficiari, l'ammontare dl contributo e la disposizione di legge o di regolamento in base alla quale è stato concesso il contributo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del decreto legislativo n. 33/2013 il Comune è tenuto agli obblighi di pubblicazione in esso precisati.

Art. 6 – Termini e modalità della domanda

Chi intende accedere ai contributi previsti dal presente regolamento deve rivolgere apposita domanda al Responsabile di Servizio competente.

Nella domanda, redatta in carta libera, dovrà essere chiaramente specificato o allegato:

a) Generalità del richiedente. In caso di persona giuridica, oltre alla sua denominazione dovranno essere indicate le generalità delle persone fisiche che legalmente la rappresentano.

b) Copia dello statuto o atto costitutivo;

c) Per i contributi di cui alla **lettera a)** dell'art. 4, (contributi finalizzati a specifiche attività, iniziative o progetti): programma dell'iniziativa o relazione descrittiva dell'attività per la quale il contributo viene richiesto, con indicazione del periodo di svolgimento e della relativa previsione di spesa, nonché di eventuali altri contributi ottenuti o richiesti per la realizzazione della medesima.

d) Per i contributi di cui alla **lettera b)** dell'art. 4, (contributi finalizzati al sostegno di soggetti che per i loro scopi statuari e sociali svolgono continuativamente attività di interesse della collettività): programma complessivo delle attività con l'indicazione di quella/e che assume/assumono un interesse generale per la comunità.

e) per i contributi di cui alla **lettera c)**: documentazione idonea a comprovare le motivazioni dell'intervento e l'attestazione ISEE del nucleo familiare.

Le domande per iniziative punto 1) dell'art. 4, (contributi finalizzati a specifiche attività, iniziative o progetti) devono essere presentate con almeno 10 giorni di anticipo sulla data dell'iniziativa stessa.

Le domande per attività punto 2) dell'art. 4, (contributi finalizzati al sostegno di soggetti che per i loro scopi statuari e sociali svolgono continuativamente attività di interesse della collettività) devono essere presentate entro il 30 ottobre di ogni anno per l'anno successivo.

Possono essere concessi contributi derogando dai termini di cui sopra ove sussistano condizioni particolari o straordinari motivi di urgenza, dandone espressa motivazione nei relativi provvedimenti. In tal caso il provvedimento è adottato dal Responsabile di servizio, previo conforme atto di indirizzo della Giunta Comunale.

Art. 7 – Patrocinio non oneroso

Il patrocinio da parte del Comune per iniziative o manifestazioni promosse da soggetti, enti e associazioni previsti nell'art. 1 del presente regolamento è concesso dalla Giunta Comunale. I soggetti a cui è stato concesso il patrocinio sono obbligati ad apporre la dicitura "Col patrocinio del Comune di San Vincenzo La Costa" su tutto il materiale pubblicitario dell'iniziativa.

Art. 8 – Procedure per ottenere il godimento di un bene comunale.

Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione :

a) Del motivo della richiesta;

b) Dell'uso che si intende fare del beneficio precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;

c) Della durata della concessione richiesta;

d) gli scopi istitutivi.

La concessione del bene è disposta dalla Giunta Comunale e può essere revocata in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

Nella stessa delibera di concessione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia). E' prevista la gratuità per particolari finalità sociali o di valorizzazione del territorio perseguite da enti, associazioni senza fini di lucro, comitati.

Art. 9 – Concessione

L'attribuzione dei benefici di cui all'art. 4 del presente regolamento avviene per mezzo di determinazione del Responsabile del Servizio competente, previo atto d'indirizzo della Giunta Comunale.

Art. 10 – Relazione e quadro economico di riferimento

Entro 60 giorni dalla conclusione della iniziativa, i soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui all'art. 4 punto 1) (contributi finalizzati a specifiche attività, iniziative o progetti) sono obbligati a presentare al Comune una relazione sull'attività svolta o sull'iniziativa realizzata contenente il rendiconto delle spese sostenute.

I soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui all'art. 4 punto 2) (contributi finalizzati al sostegno di soggetti che per i loro scopi statutari e sociali svolgono continuamente attività di interesse della collettività), entro il 30 ottobre di ogni anno sono obbligati a rendicontare e relazionare l'attività svolta e per la quale hanno ottenuto il contributo. A richiesta del Comune sono altresì tenuti a presentare copia del proprio bilancio. La mancata presentazione della suddetta documentazione da parte del soggetto interessato, nei termini fissati dal regolamento, comporta la restituzione del 100% della somma ottenuta e l'esclusione del medesimo soggetto da qualsiasi beneficio economico per il futuro.

Articolo 11 - Esclusione di responsabilità

Il Comune resta estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari dei contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo e non si assume, sotto ogni aspetto, responsabilità alcuna circa lo svolgimento della manifestazione per tutto quanto è prescritto dalle leggi in vigore.

Art. 12 – Norma finale

Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione regolamentare precedente.